



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Avvocatura

Settore Contenzioso Civile e Penale

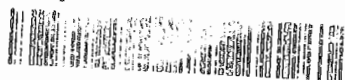
REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0544200 26/07/2013 09.10

Mittente: Contenzioso Civile e Penale

Assegnatario: P. Citera

Classificazione: 4.1

A.G.C.11 - SETTORE 05
FORESTE CACCIA E PESCA
CENTRO DIREZ.LE IS. A/6
NAPOLI

2624/09

N. Pratica: _____

Oggetto: Bamonte Giuseppe

CONSEGNA TO 6/8/2013

Nel far seguito alla precorsa corrispondenza, si trasmette, in allegato, copia della sentenza n.125/13, notificata con formula esecutiva, con cui il Giudice di Pace di Roccadaspide, ha condannato la Regione Campania al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite.

Tanto per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

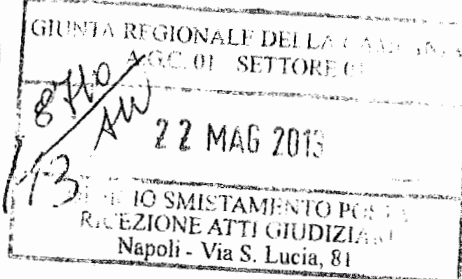
Il Dirigente del Settore

Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. P. Citera 089/727072

PRESA IN CARICO
IN DATA 17 AGO. 2013A. De Laurentis
6.8.2013

CC
2624/09
Sentenza n° 125/13



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI ROCCADASPIDE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace Anna De Bartolomeis ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n°258/2009 del Ruolo Generale Civile e riservata
all'udienza del 14.02.2012 promossa

DA

- 1) Bamonte Giuseppe c.f. BMNGPP59S18H394M, rapp.to e difeso dall'Avv.
Gianmarino Chiappa, in virtù di mandato a margine dell'atto di
citazione, presso il di lui studio elett.te, dom.to in Eboli alla Via F.
Gonzaga, 113

ATTORE

CONTRO

- 2) Regione Campania in persona del Presidente della Giunta
Regionale, legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso dall'Avv. Paolo Citera
dell'Avv.ra Regionale, giusta procura generale alle liti per Notar Cimino
del 17.09.2002 e provvedimento autorizzativo in atti, elett.te, dom.to presso
l'Ufficio dell'Avvocatura Regionale in Salerno al C.so Garibaldi, 33 P.IVA 03516070632

CONVENUTA

Oggetto: Risarcimento danni

CONCLUSIONI

R. G. n° 258/09
Crono n° 268/13
Rep. n° 47/13
Ris. il 14/02/13
Dec. il 25/05/12
Dep. Min. 01/06/12
Pubbli 7 APR. 2013

Su richiesta dell'Avv.

È stata rilasciata copia con
Formula Esecutiva

In data

Il Cancelliere

23 MAG 2013

90/09

Come in atti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Preliminarmente rileva osservare che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in puntuale applicazione della norma dettata dall'art 132 c.p.c. come novellata dall'art 45, comma 17, della legge n. 69 del 18.6.2009 entrata in vigore il 04.07.2009, con applicazione immediata anche ai giudizi pendenti in primo grado, ai sensi dell'art 58, comma 2, della citata legge.

La domanda ha per oggetto il risarcimento dei danni vantati dall'attore conseguenti un sinistro verificatosi in agro di Roccadaspide alla località Fonte L'attore assume che il giorno 13.09.2008 nel mentre percorreva alla guida della propria auto, Alfa 156 TG BH336GS, la strada comunale Serra-Fonte, ricadente nel territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo del Diano, veniva in collisione con alcuni cinghiali che improvvisamente attraversavano la strada parandosi innanzi all'autovettura. Che a seguito dell'impatto l'autovettura riportava danni per un ammontare di euro 1041,60. Nel costituirsi in giudizio la Regione Campania preliminarmente eccepiva al propria carenza di legittimazione passiva sul rilievo che l'azione andava proposta nei confronti della Provincia di Salerno cui la legge regionale n. 8 del 10.04.96 demandava la gestione della fauna selvatica. Nel merito contestava la domanda chiedendone il rigetto.

In merito alla legittimazione passiva va osservato che la legge n. 157/92 ha attribuito alle Regioni l'emanazione di norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica e ha affidato alle medesime i poteri di gestione, di controllo di tutela riservando alle Provincie le funzioni amministrative. La concorrenza di competenze tra Regione e Provincia induce a

ritenere una corresponsabilità tra gli enti e, pertanto, la legittimazione passiva anche della convenuta Regione Campania, quale ente obbligato ad adottare le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi pregiudizi a terzi. Ciò in conformità alla prevalente giurisprudenza di legittimità che individua nell'ente Regione la responsabilità ai sensi dell'art 2043 cc per i danni provocati da animali selvatici. Sul punto la Suprema Corte ha così statuito "la delega di funzioni e poteri alla Provincia non fa venir meno la titolarità dei poteri di gestione e deve essere esercitata nell'ambito delle direttive dell'ente delegante" (Cass. N. 8470/91). Da ultimo il Tribunale di Vasto con sentenza del 7.07.2011 ha stabilito un concorso di responsabilità tra i vari enti "perso atto della oggettiva sovrapposizione di poteri e competenze regionali e provinciali in materia di fauna selvatica, non può che concludersi nel senso che entrambi gli enti possono essere chiamati alternativamente o congiuntamente, a rispondere di danni provocati alla circolazione stradale dagli animali selvatici".

Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento

Nella fattispecie la disciplina applicabile è quella di cui all'art 2043 c.c. trattandosi di danni provocati da fauna selvatica che per definizione è sottratta a qualsiasi obbligo di custodia da parte della Pubblica amministrazione.

L'attore ha, adempiuto all'onere probatorio imposto dall'art 2697 cc. fornendo ampia prova sia del fatto storico e sia della responsabilità dell'Ente convenuto.

Dalla espletata istruttoria è risultato pacifico che l'incidente si è verificato nel Comune di Roccadaspide, alla località Serra- Fonte, lungo una strada extraurbana priva di illuminazione. Il teste escusso, sulla cui attendibilità non sono emersi dubbi, ha confermato in maniera circostanziata e priva di contraddizioni la circostanza che l'auto Alfa Romeo, sulla quale egli stesso viaggiava, dopo aver

superato una curva volgente a sinistra si imbatteva in un grosso cinghiale che con i suoi piccoli improvvisamente attraversava la strada. Il teste ha precisato, altresì, il periodo ed il luogo in cui avveniva il sinistro nonché i danni riportati dall'autovettura dell'istante. Alla stregua di quanto esposto e specificato la domanda attorea appare meritevole di accoglimento dovendosi, sulla base delle prove raccolte, ascrivere la responsabilità del sinistro alla presenza di cinghiali sulla strada che travolsero l'auto dell'attore. Pertanto va affermata la responsabilità ex art 2043 della convenuta Regione Campania che nessuna prova ha fornito circa la sussistenza in capo ad altro ente diverso dalla Regione e dalla stessa delegato a ciò, dell'obbligo a risarcire il danno causato a terzi dalla fauna selvatica. Per quanto riguarda il danno afferente l'autovettura di proprietà dell'istante, vi è da ritenere che, pur in difetto di una idonea perizia d'ufficio, possono pacificamente essere valutati sulla scorta della documentazione esistente agli atti. All'uopo l'attore ha prodotto fattura n. 10 del 31.03.2009 emessa dall'autocarrozzeria "Quaglia Antonio" attestante l'esborso di euro 1041,60 comprensivo di IVA.

Le spese processuali, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

La presente sentenza va dichiarata esecutiva come per legge.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Roccadaspide, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Bamonte Giuseppe contro Regione Campania, in persona del Presidente p.t., così provvede:

2) Accoglie la domanda proposta da Bamonte Giuseppe e, per lo effetto, condanna la Regione Campania, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., al

risarcimento dei danni in favore di Bamonte Giuseppe della somma di euro 1041,60 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda a quello dell'effettivo soddisfo.

3) Condanna, infine, la convenuta Regione Campania al pagamento delle spese e competenze legali da attribuirsi all'Avv. Gianmarino Chiappa, procuratore antistatario, che vengono liquidate in complessivi euro euro 618,00 di cui 618,00/ per spese, Euro 230,00 per diritti, Euro 350,00 per onorario, oltre al 12,5% sull'importo dei diritti e dell'onorario, ex art. 15 L.P., CNA ed IVA come per legge.

Roccadaspide li 25.05.2012

IL GIUDICE DI PACE

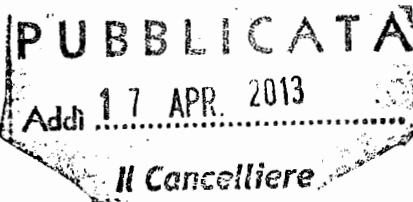
(Avv. Anna De Bartolomeis)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi

1 GIU. 2012

IL CANCELLIERE



Il Cancelliere
Felice Foderza

